

**CONTRATTO PROVVISORIO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI  
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA TRA L'ATS DELLA  
MONTAGNA E FONDAZIONE AMICIZIA IN LIBERTATE CHARITAS  
O.N.L.U.S. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA  
PRESSO LA STRUTTURA "VILLA SALUS" DI TREMEZZINA-  
LOCALITA' LENNO"- 1° QUADRIMESTRE 2017**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

3. che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" all'art. 80 ha disciplinato i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione";

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" sono stati stabiliti i requisiti

necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, in data 29/09/2000 tra l'Asl della Provincia di Como e l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura Villa Salus si è stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

6. che l'ex ASL di Como il 29.12.2008 ha stipulato apposito contratto con l'erogatore a seguito dell'attivazione di 4 programmi di residenzialità leggera

7. che l'ex ASL di Como, a seguito di verifica con esito positivo del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte dell'ex ASL di Milano, l'01.07.2011 ha provveduto ad apposita integrazione del contratto stipulato in data 23.12.2010 e in data 30.03.2011 finalizzata all'erogazione di prestazioni nell'ambito di programmi di residenzialità leggera nelle unità abitative di Milano – Viale Certosa 27 e via Uruguay 32/F, successivamente trasferita in Viale Certosa 21, per un totale di n. 7 programmi;

8. che a seguito dell'autorizzazione dell'ex Asl di Como del 18.07.2014 è iniziata ulteriore attività di residenzialità leggera a Milano, viale Monte Ceneri 78 per 3 programmi;

9. che con email del 31.05.2016, il Dott. Franco Milani Dirigente Struttura "Assistenza psichiatrica e carceraria" - U.O. Programmazione rete territoriale - D.G. Welfare Regione Lombardia, a seguito di apposita richiesta da parte di questa ATS, ha comunicato che allo “stato attuale non pare che la modifica di afferenza territoriale (da Como alla ATS Montagna) dell'ente in questione possa essere motivo di modifica degli accordi contrattuali in essere autorizzati nel 2011 dagli uffici

regionali” e che questa ATS non ha ricevuto ulteriori comunicazioni in merito;

10. che a decorrere dall’anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

11. che con la legge regionale n. 23/2015 e con la DGR n. X/4771 del 10.12.2015, a far tempo dall’01.01.2016, è stata costituita l’ATS della Montagna secondo la fattispecie giuridica di fusione per incorporazione con scorporo di beni verso aziende esistenti all’01.01.2016 e contestuale ricevimento di beni da terzi a seguito di scissione;

12. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;

13. che con la Delibera n. 5954 del 05.12.2016, ad oggetto “Determinazioni in ordine al Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017” la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l’anno 2017, prevedendo altresì che entro il 15.01.2017 siano siglati i contratti quadrimestrali per l’esercizio 2017, con la definizione provvisoria di un valore, per i pazienti lombardi, pari a 4/12 del contratto definitivo 2016;

14. che l’art. 15 della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, regola l’autorizzazione, l’accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;

15. che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR. 5954 del 05.12.2016 ne hanno condiviso le regole procedurali e le modalità applicative della negoziazione;

	Tutto ciò premesso tra	
	ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,	
	Dott.ssa M. Beatrice Stasi	
	e	
	l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura Villa	
	Salus P. IVA 06448240157, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Franco	
	Zamporri,	
	fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto	
	si conviene e si stipula,	
	ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il	
	29.09.2000, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte	
	successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei	
	seguenti articoli:	
	<b>Art. 1</b>	
	<b><u>Oggetto</u></b>	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art. 7, integrano il contratto già stipulato in precedenza ai sensi della DGR	
	n. VI/47508 del 29.12.1999.	
	Come previsto dal comma 6 art. 15 L.R. 33/09 così come modificato dalla L.R. 23/15	
	all'art. 1, comma 1, lettera U, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal	
	sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione	
	del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi	
	di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche	
	sia per quelle private convenzionate. L'erogatore si impegna inoltre a garantire la	

piena applicazione della legge 04.08.2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni rese nell'ambito del servizio sanitario.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione riferita alle prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni saranno oggetto di negoziazione nel contratto definitivo che sarà stipulato entro il 15.05.2017.

## **Art. 3**

### **Valorizzazione per le attività psichiatria**

Per il primo quadrimestre 2017 per le attività di Psichiatria la valorizzazione relativa alle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia viene determinata nella quota di € 349.659,33<sup>=</sup> individuata calcolando i 4/12 dell'importo concordato per l'esercizio 2016 e comprendente le risorse individuate per la struttura "Villa Salus" e le risorse per i programmi di residenzialità leggera destinata prioritariamente a pazienti residenti in provincia di Como e di Milano erogati negli appartamenti di Lenno (CO) e Milano (MI).

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 15.05.2017, come previsto dalle regole regionali 2017.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2017.

	<b>Art. 4</b>	
	<b>Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle</b>	
	<b>attività</b>	
	Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di	
	psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del	
	2017 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.	
	Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni oggetto del presente	
	contratto tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti	
	relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi	
	informativi di sistema.	
	<b>Art. 5</b>	
	<b>Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto</b>	
	Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo	
	dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa	
	regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei	
	contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori	
	valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione	
	delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni	
	sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.	
	<b>Art. 6</b>	
	<b>Clausola Risolutiva Espressa</b>	
	Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente,	
	successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs.	
	159/2011 e s.m.i..	

**Art. 7**

**Validità e durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2017 al 30.04.2017, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto in precedenza tra le stesse Parti e a quanto dettagliato nella n. DGR n. 5954 del 05.12.2016 e comunque, nel caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE FONDAZIONE AMICIZIA IN  
LIBERTATE CHARITAS O.N.L.U.S.**

Dott. Franco Zamporri

**IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA**

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi